



Il Direttore Generale,

legge la seguente relazione.

Il Comitato Permanente, con delibera del 29 maggio 1954 - per lo stesso anno - fissava la misura forfetaria della provvigione d'incasso, da accreditare alle Imprese private, al 1,50% dei premi annui successivi al premio al lordo dei noti aumenti tariffari.

È noto, altresì, che la misura del 1,50% risulta come somma del 2,80% a norma dell'art. 8 della legge n. 294 del 1955, e dell'1,50% stabilito forfetariamente, in conseguenza dell'autorizzazione consentita alle Imprese private di trattarsi sull'aliquota dei premi dovuti all'Istituto, la metà della quota proporzionale dell'aumento tariffario allora vigente.

A seguito delle precedenti decurtazioni e, successivamente, della completa eliminazione degli aumenti tariffari, a partire dalla produzione del secondo semestre 1956, col passare degli anni, i premi maggiorati vengono ad avere un